

**COMUNE DI BOMPENSIERE**

**-PROVINCIA DI CALTANISSETTA-**

\*\*\*\*\*

**UFFICIO TECNICO**

**C.F.-80005060852- P. I.V.A. -.01473680856**

**(Tel. 0934-938008 Fax 0934 938388 Cell.334 6330307)**

**E-mail : [ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it) [bonofrio@tiscali.it](mailto:bonofrio@tiscali.it)**

**Sito internet : [www.comunebompensiere.it](http://www.comunebompensiere.it)**

**OGGETTO: "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA COPERTURA CON IMPIANTO FOTVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA MATERNA SITA NEL VIALE L. PIRANDELLO" CON COFINANZIAMENTO DEL 20% DELL'INTERA OPERA PER UN IMPORTO DI €.136.400,00 A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.**

**C.U.P.: F77H14000010005 C.I.G. : [610599172B]**

**Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per la realizzazione della copertura con impianto ftv integrato nella scuola materna via L. Pirandello;**

**VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

**(Art. 78, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 09:00 e seguenti, in Bompensiere nei locali di questa Stazione Appaltante, Codice Fiscale 80005060852, Ufficio Tecnico, aperti al pubblico, sono presenti i signori:

-Geom. Onofrio BURRUANO Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Presidente;

-Sig. DILIBERTO Carlo, Dipendente Comunale di Categoria "C", in qualità di

Testimone;

-Sig. GUARINO Silvestro, Dipendente Comunale di Categoria "C", in qualità di

Testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

**Il Presidente dichiara aperta la seduta.**

**SI PREMETTE**

-**CHE** con determinazione Dirigenziale n. 61 del 01/04/2015, è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto, il cui contenuto integrale, al

fine di una precisa ricognizione dei fatti, di seguito viene trascritto:

*"-RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 15 del 24 gennaio 2015 ad oggetto: "PROGETTO*

*ESECUTIVO RELATIVO A "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA COPERTURA CON IMPIANTO*

*FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA MATERNA SITA NEL VIALE L. PIRANDELLO" CON*

*COFINANZIAMENTO DEL 20% DELL'INTERA OPERA PER UN IMPORTO DI €.136.400,00 A CARICO*

*DELL'AGGIUDICATARIO.*

*IMPORTO DELL'OPERA: €.681.991,45*

*DETERMINAZIONE A CONTRARRE*

*APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E ALLEGATI"*

*-VISTO il verbale di gara del 15/03/2015 e seguenti, relativo alla Procedura aperta con il criterio del prezzo più*

*basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per la*

*realizzazione della copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola materna via L. Pirandello, espletata il*

*15/03/2015 e seguenti per l'affidamento dei Lavori di "COSTRUZIONE DELLA COPERTURA CON*

*IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA MATERNA SITA NEL VIALE L.*

*PIRANDELLO" CON COFINANZIAMENTO DEL 20% DELL'INTERA OPERA PER UN IMPORTO DI*

*€.136.400,00 A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO, con il quale si aggiudica la gara, in via provvisoria, per*

*l'importo complessivo di € 434.534,12, al netto del ribasso d'asta del 21,3880% e complessivo €.51.169,31 per*

*costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 3.742,03 per costi della sicurezza (non soggetti a*

*ribasso), alla ditta MONTEDILE SOC. COOP [plico N°6] di Montedoro con P.IVA 01338120858.*

*Secondo aggiudicatario è la ditta ENERTRONICA S.P.A. [plico N°1] di Frosinone con P.IVA 05151831210,*

*avente offerta di ribasso del 21,2550%.*

*-ATTESO che il verbale sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune "sezione avvisi"*

*nonché sul sito del Comune dal 22/01/2015 al 26/01/2015 (tre giorni consecutivi non festivi);*

*- CHE, avverso tale aggiudicazione provvisoria, con nota pec del 16/03/2015, la società Risparmio Energetico*

*srl, con sede in Aci Catena (CT), via Elemosina n. 6, in persona del legale rappresentante Venerando Conti,*

*esclusa dalla procedura di gara, ha comunicato l'intento di proporre ricorso giurisdizionale;*

*-CHE, con nota pec prot n.380 del 24/03/2015, Il R.U.P. ha respinto le osservazioni mosse, il cui contenuto*

*integrale per una migliore lettera si trascrive:*

*"Con preavviso di ricorso notificato tramite PEC in data 16 marzo 2015, la ditta Risparmio Energetico s.r.l., Sua*

*Cliente, ha manifestato l'intento di proporre ricorso al fine di avversare gli esiti della gara emarginata, dalla*

*quale la sua cliente è stata esclusa per carenza di requisiti in materia di qualificazione e possesso dei requisiti*

*contenuti nelle disposizioni delle leggi primarie.*

*Con la presente si respingono le osservazioni mosse siccome non coerenti con il quadro normativo di*

*riferimento.*

*Invero, l'art. 12 della legge di conversione del D.L. 23.03.2014, n. 47 stabilisce al 2° comma lett. b) che "non*

*possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione, le lavorazioni, indicate nel*

*bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 108,*

*co. 3, del regolamento di cui al DPR 5 maggio 2010, n. 207, relativa alle categorie di opere generali indicate*

*nell'allegato <A> al predetto Decreto nonché .....".*

*Lo stesso articolo prevede che le lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso*

*delle relative qualificazioni.*

*L'articolo in commento conclude che in ogni caso si applica "l'art. 92, comma 7, del predetto*

*regolamento [DPR 207/2010]".*

*Il comma 7 dell'art. 92 del regolamento a sua volta stabilisce "In riferimento all'art. 37, comma 11, del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'art. 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente .... Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedono lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'art. 107, comma 2, di importo non superiore a 150.000,00 euro e singolarmente superiori al 15% ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 90".*

*Ciò posto, l'art. 13.1.3 del disciplinare di gara prevedeva che "per la categoria OG1 (scorporabile), gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i requisiti mancanti nella misura del 70%, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente: a) importo dei lavori analoghi a quella della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica".*

*Ora, in disparte l'incremento della classifica di qualificazione, pure garantita dalla lex specialis al punto 13.01.3 lett. c), la ditta Sua cliente non ha dato prova del possesso dei requisiti minimi prescritti dalla lex specialis con riferimento alla categoria OG1, con la conseguenza che la stessa è stata esclusa dalla pubblica selezione.*

*Donde, per tali ragioni, si respingono le osservazioni inoltrate dalla ditta in indirizzo."*

*-Con preavviso di ricorso notificato tramite PEC in data 16 marzo 2015, la ditta Risparmio Energetico s.r.l., Sua Cliente, ha manifestato l'intento di proporre ricorso al fine di avversare gli esiti della gara emarginata, dalla quale la sua cliente è stata esclusa per carenza di requisiti in materia di qualificazione e possesso dei requisiti contenuti nelle disposizioni delle leggi primarie.*

*Con la presente si respingono le osservazioni mosse siccome non coerenti con il quadro normativo di*

*riferimento.*

*Invero, l'art. 12 della legge di conversione del D.L. 23.03.2014, n. 47 stabilisce al 2° comma lett. b) che “non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati nell'art. 108, co. 3, del regolamento di cui al DPR 5 maggio 2010, n. 207, relativa alle categorie di opere generali indicate nell'allegato <A> al predetto Decreto nonché .....”.*

*Lo stesso articolo prevede che le lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.*

*L'articolo in commento conclude che in ogni caso si applica “l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento [DPR 207/2010]”.*

*Il comma 7 dell'art. 92 del regolamento a sua volta stabilisce “In riferimento all'art. 37, comma 11, del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'art. 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente .... Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedono lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'art. 107, comma 2, di importo non superiore a 150.000,00 euro e singolarmente superiori al 15% ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 90”.*

*Ciò posto, l'art. 13.1.3 del disciplinare di gara prevedeva che “per la categoria OGI (scorporabile), gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i requisiti mancanti nella misura del 70%, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente: a) importo dei lavori analoghi a quella della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa*

*categoria; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica".*

*Ora, in disparte l'incremento della classifica di qualificazione, pure garantita dalla lex specialis al punto 13.01.3 lett. c), la ditta Sua cliente non ha dato prova del possesso dei requisiti minimi prescritti dalla lex specialis con riferimento alla categoria OGI, con la conseguenza che la stessa è stata esclusa dalla pubblica selezione.*

*Donde, per tali ragioni, si respingono le osservazioni inoltrate dalla ditta in indirizzo.*

*-DATO ATTO, che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti ulteriori rilievi o contestazioni e/o ricorsi giurisdizionali avverso al procedimento in oggetto;*

*-CHE occorre procedere all'approvazione del verbale relativo alla procedura aperta di cui in oggetto per conseguire la definitiva aggiudicazione;*

*-CONSIDERATO , che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;*

*-VISTA la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n° 31 del 31 luglio 2012, che ha chiarito che il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione, da parte della stazione appaltante, dell'aggiudicazione definitiva, prima che la stessa sia divenuta efficace a seguito dell'esito dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;*

*-VISTO l'art. 11, comma 10, D.lgs. n. 163/2006 a norma del quale "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79";*

*-RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione del Verbale summenzionato che dispone l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta **MONTEBILE SOC. COOP** [plico N°6] di Montedoro con P.IVA 01338120858 e di dover quindi procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'appalto in oggetto in favore della medesima;*

*-RITENUTO altresì necessario sospendere, come normativamente previsto, l'efficacia della aggiudicazione definitiva fino alla conclusione delle attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, procedendo, tuttavia, per esigenze di celerità del procedimento, alla pubblicazione degli esiti di gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli;*

*-VISTI: ..omissis..*

#### **D E T E R M I N A**

*Per le motivazioni in premessa esposte:*

*-DARE ATTO che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti ulteriori osservazioni e/o ricorsi avverso al procedimento in oggetto espletato ed alle operazioni trascritte nel relativo verbale di gara;*

*-APPROVARE il verbale di gara, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, del 15/03/2015 e seguenti, relativo alla Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per la realizzazione della copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola materna via L. Pirandello, espletata il 15/03/2015 e seguenti per l'affidamento dei Lavori di "COSTRUZIONE DELLA COPERTURA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO NELLA SCUOLA MATERNA SITA NEL VIALE L. PIRANDELLO" CON COFINANZIAMENTO DEL 20% DELL'INTERA OPERA PER UN IMPORTO DI €.136.400,00 A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO;*

*-DICHARARE, ai sensi dell'art.12 comma1 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta MONTEDILE SOC. COOP [plico N°6] di Montedoro con P.IVA 01338120858 per l'importo complessivo di € 434.534,12, al netto del ribasso d'asta del 21,3880% e comprensivo €51.169,31 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 3.742,03 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso).*

*-PUBBLICARE la documentazione di cui sopra, secondo le modalità e tempistica indicata dallo art.66 del D. Lgs. n163/2006 e ss.mm.ii., su GURS, Albo Pretorio Comunale, Profilo del committente, Ministero Infrastrutture, Osservatorio presso AVCP, n° 1 quotidiani nazionali, n°1 quotidiani locali.*

*-COMUNICARE l'esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 79, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006*

*e ss.mm.ii. .””*

**-CHE** con Determinazione dirigenziale n.113 del 13/05/2015 ad oggetto:

“ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”

dell'appalto di cui all'oggetto, il cui contenuto integrale, sempre al fine di una precisa ricognizione dei fatti, di seguito viene trascritto:

*“- con Determinazione Dirigenziale n.15 del 24 gennaio 2015 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per*

*l'affidamento dei lavori di costruzione della copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola materna*

*sita nel Viale Luigi Pirandello con cofinanziamento del 20% dell'intera opera per un importo di € 136.400,00 a*

*carico dell'aggiudicatario per l'importo complessivo di € 537.818,25, di cui € 482.906,91 per l'importo a base di*

*gara, € 3.742,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.169,31 per costo della manodopera*

*non soggetta a ribasso, IVA esclusa. C.U.P.: F77H14000010005 – C.I.G.: [610599172B];*

*- la predetta gara prevedeva lavorazioni rientranti nella categoria OG9, Classifica II per l'importo di €*

*415.091,27, di cui subappaltabile il 30%, e nella Categoria OG1 a Classifica I per l'importo di € 122.726,98*

*scorporabile e subappaltabile al 100%;*

*- la gara prevedeva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;*

*- alla gara hanno partecipato n. 6 ditte e precisamente l'ENERTRONICA s.p.a. che ha offerto il ribasso del*

*21,2550%, l'ITALIMPIANTI Soc. Coop che ha offerto il ribasso del 21,1717%, l'OCEANIA Restauri s.r.l. che*

*ha offerto il ribasso del 18,0819%, la SOFIA Costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso dell' 1,5400%, la*

*MONTEDELE Soc. Coop. che ha offerto il ribasso del 21,3880% e la RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. - che ha*

*offerto il ribasso del 36,9013%;*

*- la predetta gara prevedeva come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;*

*- il presidente il seggio di gara, ritenendo che la RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. non ha provato il possesso*

*dei requisiti con riferimento alla Categoria OG1 a Classifica I (Attestazione SOA) a qualificazione obbligatoria e*

*che non ha dimostrato il possesso dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria previsti dal punto*

*13.1.3 del disciplinare di gara, ha escluso il predetto concorrente dalla pubblica selezione;*

*- la RISPARMIO ENERGETICO s.r.l., con preavviso di ricorso inoltrato in data 16.03.2015, ha chiesto alla stazione appaltante di essere riammesso alla gara e di disporre l'aggiudicazione in suo favore avendo offerto il miglior ribasso tra quelli pervenuti, ossia il ribasso del 36,9013%;*

*- con nota del 24.03.2015 il Comune ha rigettato il suddetto preavviso di ricorso;*

*- con Determina n. 61 dell'1.04.2015 il Comune ha aggiudicato definitivamente i lavori alla Montedile Soc.*

*Coop. che ha offerto il miglior ribasso tra quelli rimasti in gara, ossia ribasso del 21,3880%;*

**CONSIDERATO CHE:**

*- con ricorso notificato al Comune e alla controinteressata, la società RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. ha*

*impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria del 12.03.2015 e la Determina di aggiudicazione definitiva n.*

*61 dell'1.04.2015 per "violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010 – violazione e*

*falsa applicazione dell'art. 12, 2° comma, del D.L. del 28.03.2014 n. 47, convertito con L. del 23.05.2014 n. 80 –*

*violazione e falsa applicazione del punto 9.2 del disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione del punto*

*8.6 del bando di gara nonché del punto 13.1.3 del disciplinare di gara – eccesso di potere per sviamento – difetto*

*d'istruttoria – ingiustizia manifesta", e ha chiesto per se l'aggiudicazione dell'appalto;*

*- a base del ricorso la ricorrente ha posto la motivazione per la quale avendo dichiarato di intendere*

*subappaltare la Categoria OG1 non avrebbe dovuto dimostrare il possesso di alcun requisito disponendo, ai*

*sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e dell'art. 12 del D.L. 74/2014 dei requisiti relativi alla Categoria prevalente*

*OG9 a Classifica II che l'abilita all'esecuzione dei lavori per il complessivo importo di € 619.200,00;*

*- nel ricorso si è costituito il Comune chiedendone il rigetto;*

**RITENUTO CHE:**

*- da una disamina delle norme sopra richiamate, segnatamente dell'art. 92 del DPR 207/2010, dell'art. 12 del*

*D.L. 47/2014 e della lex specialis, i motivi di censura contenuti nel ricorso appaiono condivisibili ;*

**RICONOSCIUTA** *la fondatezza del sopraindicato motivo di censura sollevato dalla RISPARMIO*

**ENERGETICO s.r.l.,** *riguardante l'illegittimità della sua esclusione;*

*CONSIDERATO che il suddetto motivo e di per se sufficiente ed assorbente degli altri motivi di censura sollevati*

*dalla stessa ditta;*

*VISTA la nota prot. n.586 del 24/04/2015 avente ad oggetto, ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n. 241/09, la*

*comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di ufficio in autotutela dell'aggiudicazione definitiva*

*della gara sopradetta, trasmessa i destinatari tramite posta elettronica certificata in data 28/04/2015;*

*RITENUTO, nell'esclusivo interesse del Comune di Bompensiere ed in ossequio ai principi di buona*

*amministrazione, di addivenire alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai*

*lavori di costruzione della copertura con impianto fotovoltaico integrato nella scuola materna sita nel Viale*

*Luigi Pirandello con cofinanziamento del 20% dell'intera opera per un importo di € 136.400,00 a carico*

*dell'aggiudicatario per l'importo complessivo di € 537.818,25, di cui € 482.906,91 per l'importo a base di gara ,*

*€ 3.742,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.169,31 per costo della manodopera non*

*soggetta a ribasso, IVA esclusa. C.U.P.: F77H14000010005 – C.I.G.: [610599172B];*

*APPURATO che in seguito alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto per i vizi sopradetti dovrà procedersi a*

*ritrasmettere gli atti alla commissione di gara al fine di riammettere alla gara la società RISPARMIO*

*ENERGETICO s.r.l. e procedere ad una nuova aggiudicazione provvisoria;*

*-VISTI: ... omissis...*

#### **D E T E R M I N A**

*Per le motivazioni in premessa esposte, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo:*

*-dato atto, che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti rilievi o contestazioni*

*e/o ricorsi giurisdizionali avverso l'avvio del procedimento in oggetto;*

*- di procedere alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della*

*MONTEBILE Soc. Coop. con Determina Dirigenziale n. 61 dell'1.04.2015;*

*- di riaprire le operazioni di gara ed ammettere alla procedura la società RISPARMIO ENERGETICO s.r.l.;*

*- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a tutti i partecipanti alla gara mediante PEC;*

*- che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;"*

-**CHE** i precitati provvedimenti sono stati, come per legge, notificati mediante PEC a tutte le ditte partecipanti;

-**CHE** in data 14/05/2015 con nota PEC prot.682, è stata effettuata, alla prima e seconda in graduatoria risultante dopo la riammissione dell'impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l., richiesta delle giustificazioni in merito alle offerte prodotte e per le motivazioni riportate che di seguito integralmente si trascrivono:

*“Ai sensi dell’art. 79 de D.Lgs. 163/2006, si comunica che in data 13/05/2015, a seguito della Determinazione Dirigenziale n.113 con la quale è stata revocata l’aggiudicazione definitiva e contestuale riammissione di Codesta Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l., l’offerta prodotta con il ribasso del 36,9013 % sull’importo posto a base di gara, risulta posizionarsi prima in graduatoria con contestuale scivolamento al secondo posto della società MONTEDILE SOC. COOP., in indirizzo indicata, che ha offerto un ribasso del 21,3880% sull’importo posto a base di gara.*

*Essendo tale ribasso (36,9013 %) ritenuto anormalmente basso, ai sensi dell’art.86 comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006 nonché dal punto 18.3.2 del disciplinare di gara, se ne chiedono le giustificazioni ritenute pertinenti e riguardanti gli elementi costitutivi della medesima offerta.*

*Le giustificazioni, formulate per iscritto, devono pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente pena esclusione.*

*Le giustificazioni richieste dovranno essere prodotte secondo i criteri e modalità seguenti: ..... omissis.....*

-**CHE** con nota PEC del 29/05/2015, l'Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l., in riscontro alla precitata nota di questo U.T.C., in tempo debito, ha trasmesso le giustificazioni, redatti in unico elaborato “ GIUSTIFICAZIONE GENERALE DEI PREZZI”, contenente all'interno:

-Sintetica relazione sugli importi e presumibile utile;

-Analisi delle singoli voci di elenco;

-Preventivi sottoscritti da diverse Ditte a giustificazione degli importi inseriti nelle

analisi;

**-CHE** con nota PEC del 01/06/2015, l'Impresa MONTEDILE Soc. Coop. s.r.l., in riscontro alla precitata nota di questo U.T.C., in tempo debito, ha trasmesso le giustificazioni in n. 2 allegati:

Tav. 01- Calcolo costi ed utile;

Tav. 02- Analisi costi unitari - n.2 Preventivi, sottoscritte dalle Ditte.

**-CHE** il R.U.P. a seguito dell'esame analitico delle citate giustificazioni, ha trascritto, per entrambe le imprese, su una tabella riepilogativa i dati al fine di determinare l'eventuale utile dell'impresa ( allegato " A" – allegato "B" );

**-CHE** con nota PEC prot. 828 del 10/06/2015, sono stati richiesti ulteriori precisazioni all'Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. relativamente ai risultati negativi della quasi totalità delle voci di elenco componente l'intervento;

**-CON** nota PEC del 15 giugno 2015 l'Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. ha trasmesso ulteriori chiarimenti sui giustificativi, limitandosi a contestare la metodologia di calcolo perché viziata da un evidente errore, contestando l'importo dell'utile calcolato dal RUP e ricalcolando in allegata tabella l'utile netto da considerare;

**-CON** nota PEC prot. 837 del 17/06/2015, il R.U.P., ha convocato per la data del 24/06/2015 alle 11:00 l'Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. per il contraddittorio verbale così come previsto dall'art. 88-4° comma del codice dei contratti;

**-CHE** in data 24/06/2015, è stato redatto "VERBALE DEL CONTRADDITTORIO RELATIVO ALLE GIUSTIFICAZIONI PRESENTATE IN MERITO ALL'OFFERTA PRODOTTA DALL'IMPRESA RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. NELLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO";

- **CHE** in data 03/06/2015 assunta in protocollo al n.758 è pervenuta, dalla MONTEDILE Soc. Coop. istanza e contestuale informativa in ordine all'intento di proporre ricorso per l'eventuale aggiudicazione della gara emarginata alla ditta Risparmio Energetico s.r.l. per essere stata la stessa illegittimamente ammessa alla gara non avendo indicato, con riferimento alla Categoria OG1 che ha dichiarato di subappaltare al 100%, il nominativo della subappaltatrice a cui affidare il subappalto versandosi in tema di "subappalto necessario";

- **CHE** di tale informativa è stata data comunicazione alla ditta Risparmio Energetico s.r.l., e a tutte le Imprese partecipanti, con nota inviata via PEC, prot. n. 889 del 27/06/2015, la quale non ha fornito le proprie controdeduzioni.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**Oggi, 14 Luglio 2015, alle ore 9,00** insediatisi regolarmente il seggio di gara, Il Presidente (monocratico) richiamati gli atti nelle premesse citati che formano, anche se non materialmente allegati, parte integrante del presente verbale; prima di esprimere parere in merito e procedere di conseguenza all'aggiudicazione dell'appalto, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

1) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;

-l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. peraltro, pur escludendosi che l'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua

per definizione;

-il D.Lgs. 163/2006 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;

-la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

-il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale;

-può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

-la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione;

-quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle

giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Di seguito il Presidente, preso atto della documentazione prodotta dall'impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. a giustificazione dell'anomalia e dei chiarimenti forniti dall'Ing. Conti Santo in qualità di Delegato dal Legale Rappresentante, dopo attento lavoro di valutazione e metodologie di calcolo spiegate all'impresa, ritiene l'offerta in esame nel suo complesso non congrua, relativamente ai seguenti elementi:

1)- Perdita sostanziale in n.14, su n.15 voci, di computo delle lavorazione inerenti la Categoria "OG1" Opere edili e strutturali di cui l'impresa non è qualificata ad eseguire direttamente i lavori ed avendo in sede di gara dichiarato il subappalto (Dati desunti dalla certificazione della Camera di Commercio);

2)- Perdita sostanziale in n.5, su n.9 voci di computo delle lavorazione inerenti la Categoria "OG9" impianto fotovoltaico;

3)- dal contraddittorio verbale i chiarimenti forniti "dichiara che parte di utile generato dai lavori della categoria OG9 sarà utilizzato alla copertura del subappalto", non si ritengono esaustivi;

4)- unico utile (57,1290%) su n.1 voce di elenco "AP.2" –Modulo fotovoltaico, (avendo fornito i chiarimenti sulla validità del preventivo);

Per quanto sopra, non avendo l'impresa, nel corso del contraddittorio, fornito ulteriori elementi utili al fine di ritenere, nel suo complesso, congrua l'offerta di ribasso del 57,7663%(comprensivo della quota di incidenza del cofinanziamento), ed in particolare, richiamando l'art.19 comma 7 della L.R. n.12/2011 il quale recita:

“7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l’offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l’esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo”, si esprime giudizio negativo sul piano dell’attendibilità rispetto alle n.19 voci di elenco ( su un totale di n.24) con perdita che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendono l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante .

Con riferimento all’informativa inoltrata dalla MONTEDILE Soc. Coop., in ordine alla mancata indicazione da parte della ditta Risparmio Energetico s.r.l. della ditta subappaltatrice alla quale affidare in subappalto la Categoria OG1, Il Presidente ritenendo fondato il motivo di esclusione indicato dalla MONTEDILE Soc. Coop. trattandosi di subappalto necessario, in ultimo alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sentenza n. 2223/2015, espressa in materia di interpretazione del comma 2° dell’art. 118 del Codice degli Appalti Pubblici;

**PER I SOPRADETTI MOTIVI**

**ESCLUDE** dalla gara la ditta Risparmio Energetico s.r.l..

Preso atto della documentazione prodotta dall’impresa MONTEDILE Soc. Coop., a giustificazione del ribasso offerto del 45,3557% (comprensivo della quota di incidenza del cofinanziamento), dopo attento lavoro di valutazione e metodologie di calcolo utilizzate per l’Impresa RISPARMIO ENERGETICO s.r.l., ritiene l’offerta in

esame nel suo complesso congrua, pertanto, aggiudica la gara, in via provvisoria al concorrente che ha presentato la migliore offerta, per l'importo complessivo di € 434.534,12, al netto del ribasso d'asta del 21,3880% e comprensivo €51.169,31 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 3.742,03 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) - ditta MONTEDILE SOC. di Montedoro con P.IVA 01338120858.

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone, a cura del responsabile del procedimento, la comunicazione dell'esito della gara, ai sensi dell'art.79 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i., a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara, al concorrente aggiudicatario e all'impresa esclusa, non essendo le stesse presenti alle odierne operazioni di gara, disponendo nel contempo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per tre giorni consecutivi non festivi, copia del presente verbale.

Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.L.vo 163/2006. L'aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli effetti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

Ai sensi dell'art, 12 c. 1 del D.L.vo 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene conservata per essere custodita in apposito locale, idoneo a tutelarla. Alle ore 11:00 del giorno 14/07/2015 il Presidente, monocratico, dichiara concluse le operazioni sopra riportate e chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in

modo straordinario, di cui si occupano numero 17 facciate intere, oltre la presente,  
viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma ognuno per le proprie  
competenze relativamente alle sedute nelle premesse indicate.

**Il Presidente : F.to Geom. Onofrio BURRUANO**

**I Testimoni:**

**F.to DILIBERTO Carlo**

**F.to GUARINO Silvestro**

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to GUARINO Silvestro**